

**Civile Ord. Sez. 5 Num. 18883 Anno 2020**

**Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE**

**Relatore: DI PAOLA LUIGI**

**Data pubblicazione: 11/09/2020**

**ORDINANZA**

sul ricorso 18404-2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, con domicilio eletto in ROMA  
PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI  
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato  
GERMANO GIUSEPPE GARAO;

**- ricorrente -**

**contro**

**2020**

**730**

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende;

**- controricorrente -**

*nonchè contro*

PERI PIO;

*- intimato -*

avverso la sentenza n. 124/2013 della  
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il  
18/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 31/01/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI  
DI PAOLA.

### **Rilevato che:**

con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Catania, con la quale era stata accolta l'impugnativa proposta da Peri Pio avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria e del ruolo trasfuso nelle cartelle di pagamento nn. 29320050031526403, 29320060037836937 e 29320040032818312 (concernenti l'esito del controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente agli anni di imposta 2000, 2001 e 2002), sul rilievo che la società di riscossione, essendo rimasta contumace in primo grado, non potesse depositare in appello documenti attestanti l'avvenuta notifica delle predette cartelle;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Riscossione Sicilia S.p.A., affidato a due motivi;

Pio Peri è rimasto intimato;

l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, insistendo sul proprio difetto di legittimazione passiva;

Riscossione Sicilia S.p.A. ha presentato memoria.

### **Considerato che:**

con il primo motivo, la ricorrente - denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - si duole che la CTR abbia ritenuto inammissibile la produzione in grado di appello della documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle al contribuente;

con il secondo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che la predetta CTR abbia considerato l'avvenuta notifica dell'atto di

24

imposizione quale oggetto di una eccezione in senso stretto anziché di una mera difesa;

i motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati, avuto riguardo all'insegnamento (di cui è espressione, da ultimo, Cass. 16/11/2018, n. 29568) secondo cui «Nel processo tributario, poiché l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall'art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto», tra cui non può essere ricompresa la deduzione di avvenuta notifica della cartella al contribuente (cfr., sul punto, di recente, Cass. 4/04/2018, n. 8313: «Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del detto decreto»);

quanto all'eccezione dell'Agenzia delle Entrate - relativa al proprio difetto di legittimazione passiva - che la C.T.R. ha, invece, ritenuto assorbita, va richiamato l'insegnamento di Cass. 5/11/2014, n. 23558, secondo cui «Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale (...), con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio (...)»;

in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

α

**PQM**

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 gennaio 2020.

Il Presidente